

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaundici, il giorno Nove del mese di Giugno in Brindisi alla Via Cesare Battisti n. 11, Innanzi a me, Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

è personalmente comparso il Signor:

FRANCO Damiano, nato in Mesagne (Br) il 3 gennaio 1949, il quale dichiara di intervenire nel presente Atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Associazione GIUSEPPE DI VITTORIO - MESAGNE - ONLUS", con sede legale in Mesagne alla Via Castello n. 20, Codice Fiscale 91055770746.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente Atto di depositare lo Statuto Sociale di detta Associazione secondo la nuova formulazione, approvato dall'Assemblea in data 1 maggio 2011, giusta verbale che si allega al presente Atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Detto Statuto Sociale, composto da numero venti (20) articoli, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, si allega al presente Atto sotto la lettera "B".

ATTO REGISTRATO A BRINDISI
IL 07-06-2011 AL N. 5431
SERIE AT IMPORTO € 30,00

575


Ho

letto l'Atto al comparente, il quale lo sottoscrive qui in
calce con me Notaio, come per legge alle ore 20,15.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte
completato di mio pugno, il presente Atto consta di un foglio
di cui scritta una pagina per intero e sin qui della presente.

Scilicet

[Handwritten signature]



559

u A^u

ALLEGATO
all'atto N. 37222 di Atto

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 7

In data 01/05/2011 nei locali dell'Associazione "g Di Vittorio" in Via castello, alle ore 10,00 si è riunita l'assemblea dei soci fondatori dell'Ass.ne "G.Di Vittorio" Onluss Mesagne per discutere del seguente O.del G.:

- Modifica atto Costitutivo/Statuto dell'Ass.ne "G. Di Vittorio" Onluss – Mesagne

Sono Presenti: Faggiano Cosimo, Franco Damiano, Deleo Fabrizio, Montanaro Gino, Ignone Mario, DeFrancesco Ernesto.

Prende la parola Il Presidente Damiano Franco che propone Deleo come Segretario Verbalizzante e successivamente propone all'Assemblea le seguenti modifiche allo Statuto dell'associazione:

- art. 1 "L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della cultura. L'Associazione Giuseppe Di Vittorio Mesagne Onlus ha lo scopo di promuovere, sviluppare, valorizzare, salvaguardare e affermare il pensiero, la storia, la tradizione ed i valori della sinistra italiana, **dell'antifascismo e della Costituzione della Repubblica Italiana**, contribuendo alla elevazione intellettuale e morale"...(tutto uguale il resto). *
- art. 4 par. 5 "L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. E' comunque **facoltà del Consiglio Direttivo stabilire una quota annuale di compartecipazione dei Soci alle spese di gestione dell'Associazione**".
- art. 5 sostituire ...i beneficiari dell'Associazione con **soci onorari dell'Associazione. – eliminare par. 6**
- art. 6 al punto I Sono organi dell'associazione: sostituire "l'Assemblea degli aderenti all'Associazione" con **l'Assemblea dei Soci**. Eliminare inoltre il **comitato esecutivo**
- art. 7 par. 1 **L'Assemblea è composta da tutti i soci** eliminando gli "aderenti all'Associazione" – par 2..."Essa inoltre: provvede alla nomina del consiglio direttivo"(eliminare "del Presidente, del vicepresidente, del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti").
- Art. 8..... "I componenti de consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili". eliminare: **per una sola volta** – eliminare inoltre: **"Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente si ha la decadenza del consiglio direttivo e la prorogatio per l'ordinaria amministrazione.... Ecc. ecc. sino a: la celebrazione dell'assemblea straordinaria entro 60 giorni"**.
- Art.9 "Il presidente"... aggiungere: **è eletto dal consiglio direttivo al suo interno.** - al par. 3 "il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo"(eliminare: **il comitato esecutivo**)
- Art.10 "Il Vicepresidente".. aggiungere: **è eletto dal consiglio direttivo al suo interno**
- Art. 11 eliminare tutto l'art. 11

Giuseppe...

LI ASSOCIAZIONE SI PROFO NA ALTRESI, LO STU DIO, LA SALVAGUARDA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DELLA CULTURA E DEI BENI ARCHEOLOGICI E CONUNTOALI DEL TERRITORIO


560

- Art. 12 "Il segretario del consiglio direttivo"...aggiungere: è eletto dal consiglio direttivo al suo interno – al par. 3 eliminare ..."e del comitato esecutivo"
- Art. 13 eliminare ..."del comitato esecutivo" ..
- Art. 14 "Il tesoriere"... aggiungere: **è eletto dal comitato direttivo al suo interno**
- Art. 15 al par. 4 eliminare: e del comitato esecutivo


Il presidente dopo aver elencato tutte le midifiche chiede di mettere ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dall'assemblea.

L.a.s.

Il Presidente
Damiano Franco



Il Segretario Verbalizzante
Fabrizio Deleo



561

ALLEGATO ^u B ^u
all'atto N. 37202 di Race

S T A T U T O

1. COSTITUZIONE

1. E' costituita un'Associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "ASSOCIAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO - MESAGNE - ONLUS".

2. SEDE

1. L'Associazione ha sede in Mesagne alla Via Castello n. 20.

3. OGGETTO E SCOPO

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della cultura. L'Associazione Giuseppe di Vittorio - Mesagne - Onlus ha lo scopo di promuovere, sviluppare, valorizzare, salvaguardare e affermare il pensiero, la storia, la tradizione ed i valori della sinistra italiana, dell'antifascismo e della costituzione della repubblica italiana, contribuendo alla elevazione intellettuale e morale degli associati.

L'Associazione si propone, altresì, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione della storia, della cultura e dei beni archeologici e monumentali del territorio.

Al fine del raggiungimento dei propri scopi potrà acquisire, a qualsiasi titolo, beni materiali e immateriali in ogni caso riconducibili alla storia e alla tradizione della sinistra italiana. L'Associazione inoltre provvederà alla promozione di iniziative, incontri, dibattiti, seminari e concedere borse di studio, oltre a effettuare pubblicazioni di carattere

storico, politico, narrativo e artistico, ecc.

2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che vengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dei fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione:

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo stabilire una quota annuale di compartecipazione dei soci alle spese di gestione dell'associazione.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5. Fondatori, soci, benemeriti e onorari dell'associazione

1. Sono aderenti dell'associazione:

- i fondatori;
- i soci dell'associazione;
- i benemeriti dell'associazione;
- i soci onorari dell'associazione.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.



M.
S.

3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.
5. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
7. Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolari titoli di merito morali e/o culturali per la storia e i valori dell'associazione.
8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione propone e l'impegno ad approvarne e conservarne statuto e regolamenti.
9. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano per altro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto

Sommario

a esplicitare la motivazione di detto diniego.


10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notizia a notifica della volontà di recesso.

11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipa all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6. Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vicepresidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;



- il collegio dei revisori dei conti.

7. Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno cinque consiglieri oppure dal collegio dei revisori.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.


L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

II Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazioni, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati della votazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso da affiggere almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, nella bacheca della sede sociale.

8. Il consiglio direttivo



[Handwritten signature]

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, compresi presidenti, il vicepresidente e il tesoriere. I componenti del consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi consiglieri.

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo a tre riunioni, decadono dalla carica e sono sostituiti dal candidato che nella precedente elezione segue con il maggior numero di voti.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

[Handwritten signature]

In caso di impedimento temporaneo il Presidente delega le sue

funzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.


Se l'impedimento temporaneo diventa definitivo rimane in carica il Vice Presidente per l'ordinaria amministrazione, che provvederà alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria entro 60 giorni. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, entro e non oltre il termine di 30 giorni, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Detta Assemblea dovrà essere celebrata entro 60 giorni dall'evento che ha originato la decadenza. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9. Il presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

2. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad



estranei al consiglio stesso.

3. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

5. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10. Il vice presidente

1. Il vice presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

12. Il segretario del consiglio direttivo

1. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti alla associazione.

13. Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

14. Il tesoriere

1. Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

15. Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in



[Handwritten signature]

ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, e partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

16. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'as-

[Handwritten signature]

semblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17. Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. La associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

18. Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un


57H

arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato ir-rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Brindisi.

20. Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Antonio Jure

[Signature]


COPIA UFFICIALE ALL'ORIGINALI

PER 150 CONVENIEVOLE

Brindisi, il 07/12/2015

[Signature]

